

# COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 11.06.2014.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.01.2015  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2019  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.09.2020*

*Esecutivo dal .....*

## **SOMMARIO**

Articolo 1	<u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE</u>
Articolo 2	<u>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</u>
Articolo 3	<u>SOGGETTI PASSIVI</u>
Articolo 4	<u>SOGGETTO ATTIVO</u>
Articolo 5	<u>BASE IMPONIBILE</u>
Articolo 6	<u>DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</u>
Articolo 7	<u>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</u>
Articolo 7 bis	<u>ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'ANNO 2014</u>
Articolo 8	<u>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u>
Articolo 9	<u>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u>
Articolo 9 bis	<u>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014</u>
Articolo 10	<u>OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</u>
Articolo 11	<u>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u>
Articolo 11 bis	<u>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014</u>
Articolo 12	<u>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</u>
Articolo 12 bis	<u>TARIFFA PER L'ANNO 20014 - DETERMINAZIONE</u>
Articolo 13	<u>TARIFFA GIORNALIERA</u>
Articolo 14	<u>ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI</u>
Articolo 15	<u>ESENZIONI E RIDUZIONI</u>
Articolo 15 bis	<u>RIDUZIONE TARIFFARIA PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA (INTRODOTTO CON DECORRENZA 1/01/2020 E LIMITATAMENTE A TALE ANNUALITA'</u>

Articolo 16	<u>AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI</u>
Articolo 17	<u>VERSAMENTI</u>
Articolo 18	<u>DICHIARAZIONE</u>
Articolo 19	<u>FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>
Articolo 20	<u>ACCERTAMENTO</u>
Articolo 21	<u>RISCOSSIONE COATTIVA</u>
Articolo 22	<u>SANZIONI ED INTERESSI</u>
Articolo 23	<u>RIMBORSI</u>
Articolo 24	<u>CONTENZIOSO</u>
Articolo 25	<u>DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</u>

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Porto Azzurro dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Porto Azzurro, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **Articolo 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Articolo 4** **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Porto Azzurro relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Articolo 5** **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

#### **Articolo 6** **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- 2 bis.(comma inserito con decorrenza 1/01/2020) La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Per il solo anno 2020 il D.L. 18/2020 all'art.**

**107, commi 2, 4 e 5 dà facoltà ai Comuni di adottare le tariffe applicate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.**

**L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;**

3. In alternativa al predetto metodo il comune può commisurare la tariffa nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. In tal caso le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

## **Art. 7**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 3% e un massimo del 10%;

**Art. 7 BIS**  
**ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'ANNO 2014**

Nella determinazione della tariffe e delle categorie di tariffa per l'anno 2014, si applicano le disposizioni dell'art. 652 dell'art. 1 comma 652 della legge 147 2013 che così dispone:

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999*, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Per l'anno 2014 vengono individuate le seguenti categorie di tariffazione ed i seguenti coefficienti IPS ed IQS determinati in base a specifico studio eseguito dalla Società Gf Ambiente srl conservato agli atti d'ufficio:

RIEPILOGATIVO	indice IPS	INDICE IQS
Abitazioni ad uso privato	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso provato -RID (-70%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso provato -RID (-80%)	0,60	1,00
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli , scuole e simili	0,60	1,00
Sale giochi e palestre e simili	0,60	1,00
Depositi di attività privati, e simili	0,80	1,20
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	0,60	1,00
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	1,31	1,00
<b>Campeggi e simili con riduzione del 33%</b>	<b>1,16</b>	<b>1,20</b>
Cantieri nautici e simili	1,21	1,00
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	2,66	0,80
<b>Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%</b>	<b>2,66</b>	<b>0,80</b>
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -50%	2,66	0,80

<b>RIEPILOGATIVO</b>	<b>indice IPS</b>	<b>INDICE IQS</b>
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	2,56	0,80
Caserme , case di cura, case di reclusione e simili	0,82	0,80
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	1,21	1,40
Studi professionali rid -15%	1,21	1,40
Negozi di beni durevoli e simili	1,21	1,20
Laboratori artigianali ed opifici industriali	1,21	1,10
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	1,21	1,10
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	3,02	0,90
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	3,02	0,90
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	2,80	0,90
Supermercati e simili	1,41	1,60
Discoteche, sale da ballo, e simili	1,81	1,00

**Art. 8**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 9**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.



2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 9 BIS**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014**

Per la determinazione della tariffa 2014 delle utenze domestiche si applicano le previsioni di cui al predetto articolo 7 bis.

**Art. 10**  
**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni venticinque mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.  
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

**Art. 11**  
**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**Art. 11 BIS**  
**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014**

Per la determinazione della tariffa 2014 delle utenze NON DOMESTICHE si applicano le previsioni di cui al predetto articolo 7 bis.

**Art. 12**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a cinquanta mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**Art. 12 bis**  
**TARIFFA PER L'ANNO 2014 DETERMINAZIONE**

La tariffa 2014 per tutte le categorie di utenze viene determinato con specifica deliberazione consiliare adottata in data odierna.

**Articolo 13**  
**TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

#### **Art. 14**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Articolo 15**

#### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

- 1) Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2) Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 3) La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 4) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura

- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1000 metri;

**A decorrere dal 1° gennaio 2019 la suddetta riduzione viene così modificata:**

- 4) **Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura**
- del 40 % in caso di distanza oltre 3.000 metri dall'inizio della proprietà privata fino al più vicino cassonetto/contenitore;

Possono inoltre essere previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Per l'esercizio 2014 e successivi le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono determinate nel seguente modo:

CATEGORIA DI UTENZA	RIDUZIONE TARIFFARIA
Campeggi nonché qualsiasi altro locale od area avente omogenea potenzialità di produzione di rifiuti che esercitano l'attività per un periodo non superiore a 8 mesi e non inferiore a sei mesi. La tariffa applicata ai campeggi risulta avere come dato di partenza la tariffa determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29.11.2011 e pari al € 4,50 per mq che al netto della riduzione diviene € 3,00 al mq a tutto il 31/12/2013	- 33%
Locali di civile abitazione con unico occupante residente ultra sessantenne, aventi una superficie superiore a 40 mq.	- 20%
Locali di civile abitazione con distanza dal più vicino punto di raccolta (contenitore) rientrante nella zona servita, superiore a mille metri	-60%
Locali di civile abitazione rurali occupate dall'agricoltore, purchè in possesso di partita IVA per esercizio di attività agricola	-10%
Locali di civile abitazione con unico occupante pensionato ultrasessantacinquenne residente	-30%
Locali di civile abitazione tenute a disposizione da non residenti per uso stagionale o da altro uso limitato e discontinuo – comprese Aire	-10%
Locali di civile abitazione occupati da nuclei familiari monoreddito, costituiti da almeno cinque componenti con reddito non superiore a € 8.000,00 incrementato del 30% per ogni componente oltre il capofamiglia	-50%
Fino al 31.12.2014. Esercizi alberghieri e strutture ricettive quali hotels, pensioni che esercitano l'attività per un periodo non superiore a otto mesi e non inferiore a sei mesi	- 20%

<b>CATEGORIA DI UTENZA</b>	<b>RIDUZIONE TARIFFARIA</b>
Dal 1 gennaio 2015. Esercizi alberghieri e strutture ricettive quali hotels, pensioni che esercitano l'attività per un periodo non superiore a otto mesi e non inferiore a sei mesi	-33%
Affittacamere, agriturismo, C.A.V., che esercitano l'attività per un periodo non superiore a otto mesi e non inferiore a sei mesi	-33%
Discoteche, sale da ballo nonché qualsiasi altro locale od area avente omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ad uso stagionale non sup. 8 mesi e non inferiore a sei mesi -33%	-33%
Laboratori artigianali ed opifici industriali con riduzione per rifiuti speciali (-30%)	-30%
Locali ed aree adibite a bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, fiori e ortofrutta che esercitano l'attività per un periodo non superiore a otto mesi e non inferiore a sei mesi	-15%

**A decorrere dal 1° gennaio 2019 le riduzioni tariffarie di cui alla precedente tabella sono modificate riguardo alle seguenti ipotesi, fermo il resto:**

<b>CATEGORIA DI UTENZA</b>	<b>RIDUZIONE TARIFFARIA</b>
<b>Locali di civile abitazione con unico occupante residente ultra sessantenne, aventi una superficie superiore a 40 mq. Lo "status" di unico occupante non deve derivare da cosiddetto "nucleo scisso".</b>	<b>- 20%</b>
<b>Locali di civile abitazione e ogni altra categoria di utenza con distanza superiore a tremila metri dal più vicino cassonetto/contenitore calcolati dall'inizio della proprietà.</b>	<b>-60%</b>
<b>Locali di civile abitazione con unico occupante pensionato ultrasessantacinquenne residente. Lo "status" di unico occupante non deve derivare da cosiddetto "nucleo scisso".</b>	<b>-30%</b>

**A decorrere dal 1° gennaio 2020 le riduzioni tariffarie di cui alla precedente tabella sono integrate con le seguenti ipotesi, fermo il resto:**

<b>CATEGORIA DI UTENZA</b>	<b>RIDUZIONE TARIFFARIA</b>
<b>Locali di civile abitazione occupati da cittadini residenti in Loc. Buraccio per riconoscimento di riduzione tariffaria per disagio ambientale causato da esalazioni provenienti dalla vicina discarica .</b>	<b>- 20%</b>

**La riduzione è concessa ai soggetti richiedenti che producono apposita istanza entro il 31/01 di ogni anno, con valenza anche per gli esercizi successivi fino a susseguenti variazioni regolamentari.**

Viene espresso specifico indirizzo affinché l'area tecnica avvii contatti con il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti (attualmente ESA Spa) per ottenere il rimborso dell'ammontare della tariffa oggetto di riduzione in quanto il disagio arrecato ai contribuenti risulta oggettivamente imputabile al malfunzionamento dell'impianto o alle non idonee modalità di stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'impianto medesimo.

CATEGORIA DI UTENZA	RIDUZIONE TARIFFARIA
Locali di civile abitazione e relative pertinenze occupati da nuclei familiari residenti (per nucleo familiare si intendono le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) con la presenza di almeno un disabile con una invalidità permanente superiore al 80% risultante da certificazione inerente la Legge 104/1992.	- 30%

**La riduzione del 30% non è cumulabile con altre riduzioni previste ai fini della TARI. Detta percentuale potrà essere rivista annualmente in funzione del numero delle istanze di riduzione presentate e del gettito complessivo della riduzione.**

**Le istanze dovranno essere prodotte entro il 31/01 di ogni anno.**

**Per il solo anno 2020 le istanze di riduzione dovranno essere presentate entro il 31/12/2020.**

La tassa è ridotta individualmente nel seguente caso:

- a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione sino al 30%.
- 5) La misura della riduzione, entro il limite stabilito, è fissata con delibera della Giunta Comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere una azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.
- 6) Le agevolazioni di cui sopra sono accordate a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del tecnico comunale o dal Direttore dell'Azienda che gestisce il servizio

A decorrere dal primo Gennaio anno 2014 le disposizioni sulle esenzioni, così come previste dal regolamento Tarsu a tutto il 31/12/2013, vengono così regolate:

Esenzione totale, per le abitazioni occupate:

A) da nuclei familiari costituiti da pensionati ultrasessantacinquenni residenti il cui reddito complessivo imponibile, al netto dell'eventuale canone di locazione pagato per l'immobile oggetto di tassazione e debitamente comprovato tramite la produzione del contratto di locazione registrato e/o ricevute relative alle somme versate, non superi 7.800,00 euro annui lordi. Tale importo sarà incrementato di una quota percentuale pari al 30% (trenta per cento) per ognuno dei componenti il nucleo familiare oltre il capofamiglia.

Al fine del riconoscimento del diritto all'esenzione si rileva quanto segue:

- a) lo stato di locazione dovrà risultare da contratto registrato in data anteriore al primo gennaio 2005 o dalle ricevute di pagamento relative ai mesi di gennaio e successivi;

**A decorrere dal 1° gennaio 2019 si precisa che:**

- b) **In caso di unico occupante non deve verificarsi l'ipotesi di unico occupante derivante da nucleo scisso.**

B) da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile, non superiore a 6.000,00 euro annue lordi, incrementato di una quota percentuale pari al trenta per cento per ognuno dei componenti il nucleo familiare oltre al capofamiglia;

L'esenzione, per entrambe le ipotesi suindicate (A e B) , è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo di convivenza familiare sia proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche per quote, di unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, o di natanti, autoveicoli di cilindrata superiore ai 1300 cc e motoveicoli con cilindrata superiore ai 250 cc.

L'esenzione, in deroga a quanto stabilito dal predetto capoverso in ordine all'assenza di diritti reali su immobili, è egualmente riconosciuta se l'unico immobile posseduto dai componenti il nucleo familiare coincide con quello utilizzato dalla famiglia stessa quale abitazione principale;

In tale ipotesi l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili pagata viene detratta ai fini delle determinazioni della soglia massima di reddito annuo e delle frazioni di incremento.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che è tenuto ad allegare documentazione attestante le condizioni dichiarate.

La domanda, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità da sottoscrivere in presenza di un impiegato comunale addetto, deve essere presentata entro il venti gennaio di ogni anno all'Ufficio Tributi e, se accettata, comporterà il riconoscimento dell'esenzione per la tassa dovuta per l'anno successivo.

In assenza di variazioni anagrafiche ed oggettive l'esenzione per un'annualità si estende anche alle successive. Farà carico all'Ufficio Tributi controllare per le annualità successive alla prima, anche tramite invio di questionario, i redditi rilevanti ai fini della concessione della esenzione.

Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa l'esenzione, l'interessato è tenuto a comunicarlo entro il termine summenzionato all'Ufficio Tributi che provvederà ad effettuare una nuova iscrizione a ruolo per il tributo dovuto.

La tassa sarà determinata a partire dal momento in cui sono venute effettivamente a cessare le condizioni predette.

**Art. 15 BIS – RIDUZIONE PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA (INTRODOTTO CON DECORRENZA 1/01/2020 E LIMITATAMENTE A TALE ANNUALITA')**

1) **Per il solo anno 2020 viene applicata d'ufficio una riduzione tariffaria nella misura del 15% per le attività oggetto di chiusura, sulla base dei provvedimenti governativi connessi all'emergenza sanitaria da COVID19, per il periodo dall' 8 marzo al 18 maggio 2020, rientranti nelle sottospecificate categorie di tassazione:**

- **SALE GIOCHI E SIMILI;**
- **COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESPOSIZIONI, MOSTRE AUTO, MOBILI, CERAMICHE, TERME;**
- **ESERCIZI ALBERGHIERI, HOTELS, PENSIONI E SIMILI ISCRITTI A RUOLO PER ATTIVITA' ANNUALE;**
- **NEGOZI DI BENI DUREVOLI E SIMILI;**

**Si precisa che tale riduzione NON SI APPLICA alle attività di tabaccheria, ferramenta, farmacia, materiale per ottica e fotografia e rivendita di giornali ed articoli correlati, in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.**

- **LABORATORI ARTIGIANALI ED OPIFICI INDUSTRIALI ESCLUSIVAMENTE ESERCENTI ATTIVITA' DI PARRUCCHIERI E ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI;**

**Si precisa che tale riduzione NON SI APPLICA agli altri artigiani in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.**

- **BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE, MACELLERIE, ORTOFRUTTA E FIORAI;**

**Si precisa che tale riduzione NON SI APPLICA alle attività di fiorai e rivendita di ortofrutta in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.**

- **DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILI;**

- 2) **La riduzione tariffaria si applica alle superfici non domestiche iscritte a ruolo per ciascun contribuente.**
- 3) **La riduzione tariffaria NON SI APPLICA alle attività che usufruiscono di riduzione tariffaria prevista per la stagionalità, salvo verifica della coincidenza tra il periodo indicato al momento della richiesta di stagionalità e il periodo di effettiva chiusura determinato ex lege (normativa anti COVID 2020).**

**In caso di mancata coincidenza di detti periodi, l'Ufficio Tributi provvederà a determinare eventuali conguagli a favore dei contribuenti.**

- 4) **I contribuenti destinatari della riduzione del 15% saranno tenuti a produrre, entro il 30/06/2021, copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2019 e 2020, al fine di verificare l'andamento crescente o decrescente del volume di affari ottenuti.**

**In caso di diminuzione del volume di affari 2020 rispetto al volume di affari 2019, la detrazione del 15% sarà incrementata di ulteriore 5%.**

**Nel caso opposto, la riduzione del 15% scenderà al 10%.**

**Gli incrementi o decrementi tariffari definitivi saranno oggetto di variazioni degli importi dovuti a credito o a debito prendendo a riferimento la tassa dovuta per l'anno 2021.**

## **Articolo 16 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI**

Per l'esercizio 2014 e successivi si prevede quanto segue:

- 1) **Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossivi o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alla norme vigenti.**
- 2) **Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente**



localizzate, si applica la detassazione, a richiesta dell'interessato, nei valori sottoindicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE DI DETASSAZIONE</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15
Laboratori di analisi	15
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10
Pelletterie	20
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresina	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici	20
Marmisti, vetriere	30
Pasticcerie	30
Edili	20
Allestimenti pubblicitari	30
Cantieri navali	30

3) Per eventuali altre attività non considerate nel comma 4 del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai locali ed aree in cui si producono rifiuti assimilati agli urbani.

Ai sensi dell'articolo n. 57 comma n. 1 del Decreto Legislativo N. 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'articolo N. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982 integrata con la voce accessori per l'informatica, con le limitazioni quantitative riportate nell'allegato n. 2 al presente Regolamento, non provenienti da cicli produttivi.

## **Articolo 17**

### **VERSAMENTI**

- 1) Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
- 2) Il versamento deve essere effettuato in n. due rate scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo e settembre. Per il solo l'esercizio 2014 le due scadenze sono posticipate al 31 luglio ed al 31 gennaio 2015 (**comma abrogato con decorrenza 1.01.2020**).
- 2 bis) (**comma inserito con decorrenza 01.01.2020**) **Il pagamento è dovuto in n. 2 rate aventi scadenza al 30 giugno e al 10 dicembre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15 –bis del D.L. n. 34/2019.**  
**Per il solo anno 2020 il pagamento è dovuto in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 31/10/2020 – 31/12/2020 – 28/02/2021.**
- 3) E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione **entro il termine di scadenza previsto per la prima rata.**
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Non si precede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
- 6) La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
- 6 bis) (**comma inserito con decorrenza 1.01.2020**) **Gli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti contengono l'indicazione dell'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree u cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in unica soluzione.**
- 7) Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

## **Articolo 18**

### **DICHIARAZIONE**

- 1) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU
- 2) I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 3) Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 4) La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
- 5) La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 6) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Articolo 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- 1) Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 20 ACCERTAMENTO**

- 1) Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Articolo 21 RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 1 bis) **(comma inserito con decorrenza 1.01.2020) A decorrere dall'anno 2020 la riscossione coattiva avviene mediante atti di accertamento esecutivo emessi in conformità a quanto disposto dall'art. 1 , comma 792 della Legge 160/2019;**
- 2) Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  - 3) **(comma inserito con decorrenza 1.01.2020) Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute in presenza degli specifici requisiti previsti dal Regolamento generale delle entrate.**

## **Articolo 22**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di interesse vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 23**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.

## **Articolo 24**

### **CONTENZIOSO**

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

- 3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**Articolo 25**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO A**

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club